



N.247 registro deliberazione
Settore Personale, Socio-Educativo e Appalti

COMUNE DI CUNEO

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 9 Settembre 2021

OGGETTO: SCHEMA DI CONVENZIONE TRA ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI MARITTIME E COMUNE DI CUNEO PER UTILIZZAZIONE TEMPORANEA IN COMANDO DI PERSONALE – APPROVAZIONE.

L'anno Duemilaventuno addì Nove del mese di Settembre alle ore 09:00 nella sala delle adunanze, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

BORGNA FEDERICO (Sindaco)
MANASSERO PATRIZIA (Vicesindaco) ASSENTE
CLERICO CRISTINA (Assessore) ASSENTE
DALMASSO DAVIDE (Assessore)
GIORDANO FRANCA (Assessore)
GIRAUDO DOMENICO (Assessore)
MANTELLI MAURO (Assessore) ASSENTE
OLIVERO PAOLA (Assessore)
SERALE LUCA (Assessore)
VERNETTI MARCO (Assessore)

Assiste il Segretario Generale MUSSO GIORGIO

Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dispone la trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

Su relazione dell'Assessore VERNETTI MARCO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- nell'ambito della procedura di cessione del contratto, a seguito di mobilità esterna e far data dal 1° settembre 2021, del dipendente comunale signor Gautero Luca, inquadrato con profilo "Dirigente", il Comune di Cuneo chiese all'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime l'assegnazione in comando del predetto dipendente, da assegnare temporaneamente alla direzione del servizio "Parco fluviale Gesso e Stura", struttura autonoma dedicata a funzioni specialistiche, per un impegno di 8 ore settimanali e per la durata di 1 anno;
- la richiesta muove dalla necessità, per il Comune di Cuneo, di assicurare – nella more dello studio e della definizione di un nuovo assetto organizzativo dell'ente – il presidio di un servizio strategico per l'amministrazione – il Parco fluviale Gesso e Stura – con lo stesso dipendente che lo ha visto nascere e che lo ha guidato, in qualità di "direttore" ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità";
- l'articolo 30 — comma 2-sexies — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» ha infatti previsto per le pubbliche amministrazioni «...per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6...» la facoltà di «...utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste nei rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni...»;
- il dipendente in questione ha manifestato la propria disponibilità a prestare servizio presso il Comune di Cuneo in posizione di comando, nei termini definiti dalle Amministrazioni interessate;
- con deliberazione n. 41 del 1° settembre 2021, il Consiglio dell'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime Parco ha aderito alla richiesta di questo Comune, approvando uno schema di atto per disciplinare nel dettaglio l'utilizzo di tale risorsa professionale, oltre al rimborso del relativo costo;
- in considerazione di quanto sopra, si rende opportuno anche da parte di questa Amministrazione approvare lo schema di convenzione, al fine di attivare in tempi brevi l'assegnazione in comando del dirigente in questione;

Visto lo schema di «Convenzione tra Ente di Gestione delle aree protette delle Alpi Marittime e Comune di Cuneo per utilizzazione temporanea in comando di personale», predisposto dal competente servizio e ritenuto che le norme in essa contenute regolamentino compiutamente, nell'interesse di questo ente, l'utilizzo temporaneo del dipendente in comando;

Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e dell'articolo 42 — comma 5 — dello Statuto;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del dirigente del settore Personale, Socio-educativo e Appalti — Rinaldi Giorgio — espresso ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge;

DELIBERA

- 1) di regolare l'assunzione in comando, per le motivazioni in premessa indicate, dall'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime del dipendente signor Gautero Luca, inquadrato con profilo "Dirigente", da assegnare temporaneamente alla direzione del servizio comunale "Parco fluviale Gesso e Stura", struttura autonoma dedicata a funzioni specialistiche, secondo lo schema di convenzione, che viene allegato a questo provvedimento, per costituirne parte integrante e sostanziale [allegato "A"];
- 2) di dare atto che responsabile del procedimento è il signor Rinaldi Giorgio, dirigente del settore Contratti e personale.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere, attesa la necessità di attribuire la responsabilità del servizio in questione al momento vacante;

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Verbale fatto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dr. Federico Borgna

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. Giorgio Musso

CONVENZIONE TRA ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI MARITTIME E COMUNE DI CUNEO PER UTILIZZAZIONE TEMPORANEA IN COMANDO DI PERSONALE

L'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime, con sede in Valdieri (CN), Piazza Regina Elena n. 30 [codice fiscale 01797320049], nella persona di Giuseppe Canavese, Direttore Vicario dell'ente stesso, domiciliato per la sua carica presso la sede, di seguito indicato come "ente cedente",

E

il Comune di Cuneo, con sede in Cuneo, via Roma n. 28 [codice fiscale 00480530047], nella persona di Rinaldi Giorgio, dirigente del settore Personale, Socio-educativo e Appalti, domiciliato per la sua carica presso la sede, di seguito indicato come "ente utilizzatore",

PREMESSO CHE

- nell'ambito della procedura di cessione del contratto, a seguito di mobilità esterna e far data dal 1° settembre 2021, del dipendente comunale signor Gautero Luca, inquadrato con profilo "Dirigente", il Comune di Cuneo chiese all'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime l'assegnazione in comando del predetto dipendente, da assegnare temporaneamente alla direzione del servizio "Parco fluviale Gesso e Stura", struttura autonoma dedicata a funzioni specialistiche;
- il dipendente in questione ha manifestato la propria disponibilità a prestare servizio presso il Comune di Cuneo in posizione di comando, nei termini definiti dalle Amministrazioni interessate;
- l'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" prevede che *«Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.»*;
- questo atto, pertanto, è stipulato ai sensi e per gli effetti di detta norma, al fine di regolare le modalità di ripartizione della gestione del rapporto di lavoro del dipendente comandato, tra l'ente cedente e l'ente utilizzatore;
- lo schema di questa convenzione è stato approvato dall'ente cedente con deliberazione del Consiglio n. 41 del 1° settembre 2021 e dall'ente utilizzatore con deliberazione della Giunta comunale n. del 9 settembre 2021,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo in posizione di comando da parte dell'ente utilizzatore del dipendente signor Gautero Luca, profilo professionale "Dirigente", in servizio presso l'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime, da assegnare alla direzione del servizio "Parco fluviale Gesso e Stura" del Comune di Cuneo.

Articolo 2 – Decorrenza e durata

La presente convenzione decorre dalla data del e avrà durata di 1 anno.

Il termine potrà essere prorogato anche prima della sua naturale scadenza, e comunque non senza previo assenso dell'ente cedente. In tale ipotesi l'eventuale ulteriore atto convenzionale andrà a disciplinare esclusivamente le clausole diverse da quelle contenute nel presente atto.

Articolo 3 – Ripartizione orario di lavoro

Il comando è da intendersi a tempo determinato, per un monte ore settimanali teorico di n. 8 (otto) ore.

L'orario di lavoro presso il Comune utilizzatore, nel rispetto delle soluzioni di flessibilità in entrata e in uscita stabilite per i dipendenti comunali e fatte salve eventuali diverse necessità da regolare di comune accordo fra le parti, sarà articolato come segue:

- di norma: 1 giorno a settimana (indicativamente il mercoledì)

In funzione delle esigenze di servizio degli Enti coinvolti, il monte ora di cui sopra potrà essere assolto anche in forma frazionata. La presenza in servizio deve essere documentata con timbratura in entrata e uscita.

Articolo 4 – Collocazione organica

Tutti gli atti inerenti alla gestione del rapporto organico del personale comandato e il relativo trattamento giuridico ed economico restano nella competenza esclusiva dell'ente cedente, titolare del rapporto stesso.

In relazione al profilo professionale e alla posizione di lavoro rivestita presso l'ente cedente e in relazione al rapporto giuridico che si va a instaurare tra l'ente utilizzatore e il personale comandato, quest'ultimo sarà funzionalmente incaricato quale dirigente del servizio autonomo "Parco fluviale Gesso e Stura", con l'assunzione di tutte le funzioni relative, ivi compresa la direzione del Parco, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità".

L'ente utilizzatore ha facoltà, con riferimento alla collocazione funzionale del personale comandato, di conferire allo stesso ogni ulteriore incarico con essa compatibile, senza oneri a carico dell'ente cedente.

Qualora durante il periodo di servizio in posizione di comando il personale si renda responsabile di un comportamento tale da non escludere la possibilità dell'avvio di procedimento disciplinare, competente in merito è l'ente cedente, il quale rimane inoltre competente per quanto riguarda l'adozione di provvedimenti di sospensione cautelare facoltativa e obbligatoria, disposta ai sensi della normativa vigente.

Articolo 5 – Oneri finanziari

Il trattamento economico annuo lordo già in godimento, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali correlati, sarà corrisposto per intero dall'ente cedente.

Per il periodo di impiego del personale comandato, pertanto, il trattamento economico spettante verrà anticipato dall'ente cedente e ad esso rimborsato dall'ente utilizzatore in ragione della propria quota parte, pari al 22,22%, secondo le cadenze concordate dai rispettivi servizi finanziari e previa rendicontazione delle spese.

L'IRAP rimane a carico dell'ente utilizzatore, così come previsto dalla vigente normativa, e assume rilievo il momento in cui viene erogato il rimborso all'ente cedente.

Al dipendente comandato viene riconosciuto e corrisposto, da parte del Comune di Cuneo, un importo annuo lordo di € 7.000,00 a titolo di retribuzione di posizione dirigenziale, oltre alla retribuzione di risultato, previa valutazione, nella misura stabilita dal contratto decentrato integrativo sottoscritto dall'ente utilizzatore.

L'ente utilizzatore viene considerato sede ordinaria di attività lavorativa durante l'orario di lavoro prestato, secondo l'articolazione di cui all'articolo 3 e non compete al suddetto personale alcun rimborso per spese di viaggio.

È a carico dell'ente utilizzatore il rimborso delle spese sostenute dal personale comandato per le trasferte lavorative autorizzate ed effettuate durante il servizio presso lo stesso, ove ricorrano le condizioni di legge o contrattuali. Allo stesso dipendente verrà riconosciuto il buono pasto per i giorni nei quali il servizio reso presso il Comune di Cuneo sia articolato con rientro pomeridiano.

Articolo 6 – Reciproci obblighi

Gli adempimenti I.N.A.I.L. sono curati dall'ente cedente, comprese eventuali comunicazioni occorrenti per effetto della presente convenzione, così come quelli concernenti i periodi di malattia. A tal fine, i competenti uffici dell'ente utilizzatore provvederanno a fornire adeguate informazioni ai servizi preposti dell'ente cedente.

Gli adempimenti in materia di sorveglianza sanitaria relativi alla prestazione lavorativa in posizione di comando sono a carico dell'ente utilizzatore: all'atto della presa di servizio presso quest'ultimo, verrà resa informativa al personale in comando circa la valutazione dei rischi effettuata e gli altri elementi necessari ai sensi della vigente normativa (formazione, aggiornamento, fornitura D.P.I., controllo sanitario, e similari).

Articolo 7 – Assenze dal servizio

L'ente utilizzatore consentirà al personale comandato la fruizione di ferie e permessi retribuiti previsti dalle vigenti norme contrattuali in misura proporzionale al periodo di comando qualora questi non ne abbia già fruito nel corso dell'anno.

Al fine di consentire i predetti adempimenti contrattuali, nonché quelli eventualmente ulteriori che si rendano necessari, i competenti uffici degli enti interessati provvederanno all'interscambio di relativi dati secondo le scadenze concordate tra gli stessi.

La richiesta di utilizzo di permessi che vanno a incidere sul trattamento economico deve essere formulata dal personale comandato all'ente cedente, previo parere dell'ente utilizzatore.

Articolo 8 – Interruzione anticipata

La convenzione potrà essere anticipatamente risolta per:

- scioglimento consensuale da parte degli enti convenzionati;
- cessazione del rapporto di lavoro del personale comandato con l'ente cedente;
- stabilizzazione del personale comandato presso l'ente utilizzatore, ai sensi dell'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*»;
- motivi di interesse pubblico, tali da giustificare la sospensione o l'annullamento dell'iniziativa che ha determinato il ricorso al temporaneo utilizzo di personale comandato;
- mancato rimborso da parte dell'ente utilizzatore delle somme dovute nei tempi e nei modi concordati.

È riconosciuta, altresì, a ciascun ente la facoltà di recesso unilaterale anticipato dalla presente convenzione, per propria decisione insindacabile.

La risoluzione e il recesso sono subordinate all'osservanza del periodo di preavviso di 60 giorni, da comunicare mediante raccomandata A/R, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.

Articolo 9 – Norma finale di rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le disposizioni di legge e le norme contrattuali vigenti in materia.

Cuneo, data della sottoscrizione digitale

**Ente di Gestione delle Aree Protette
delle Alpi Marittime
Il Direttore Vicario
Canavese Giuseppe**

**Comune di Cuneo
Il dirigente settore Personale
Socio-educativo e Appalti
Rinaldi Giorgio**